

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Presidenza della Regione
Ufficio legislativo e legale
Posizione di Collaborazione e Coordinamento n. 3

Prot. n. 20512 105.11.2020 del 10 novembre 2020 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Coniugi XXXX XXXX e XXXX XXXX. Richiesta interessi legali su premio rinvenimento reperti archeologici in Siracusa, via XXXXXXXXXX. Esposto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana

servizio 2- legale e contenzioso

(rif. note protocollo n.14609 del 01/04/2020 e protocollo n. 42281 del 26/10/2020)

1 - Con la nota in riferimento Codesto Dipartimento trasmette, per opportuna conoscenza, la diffida dei coniugi XXXX - XXXX, sollecitando il riscontro alla richiesta di parere in precedenza formulata.

In particolare, con la nota protocollo n. 14609 del 1/04/2020 , Codesto Dipartimento ha ricostruito la vicenda in ordine alla quale si chiede l'avviso dello Scrivente, specificando i vari passaggi che hanno caratterizzato il ritrovamento di reperti archeologici in un fondo - sito in Siracusa - di proprietà dei predetti coniugi, la successiva valutazione dei beni rinvenuti fatta a giugno 2010 e contestata dagli aventi diritto (con contestuale richiesta di rimodulazione dell'importo offerto), per arrivare, poi, al pagamento della somma (accettata dai signori Davì - Scarfi senza alcuna riserva) con mandato del novembre 2017.

Riferito quanto sopra, viene, poi, evidenziato che gli stessi signori, solo dopo aver ricevuto la somma liquidata a titolo di premio, hanno avanzato richiesta di pagamento degli interessi legali per il ritardato pagamento del premio, invocando a sostegno delle proprie pretese giurisprudenza che, stante quanto affermato da Codesto Richiedente, risulta

superata dai più recenti arresti giurisprudenziali che sembrerebbero essere concordi nel ritenere che - fino alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento in cui viene determinato il prezzo definitivo – la posizione giuridica del privato deve ritenersi di interesse legittimo e che, solo dopo la adozione del predetto atto, può parlarsi di diritto soggettivo al pagamento ed, eventualmente, degli interessi moratori.

Viene anche specificato che la posizione del Servizio Legale del Dipartimento che (pur avanzando dubbi riguardo al capitolo sul quale far gravare il pagamento degli interessi richiesti dai coniugi) sottolinea la debenza degli stessi (seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dagli aventi diritto) differisce da quella del Servizio Tutela ed Acquisizioni che ha negato il pagamento richiesto (motivando il diniego con il mancato rinvenimento di formale messa in mora) e ha rimarcato la avvenuta accettazione dell'importo offerto senza condizioni e senza richiedere una nuova valutazione da terzi.

Ricostruita nei termini sopra esposti la vicenda oggetto di consultazione, Codesto Richiedente evidenzia che gli interessi legali (così come qualificati da costante giurisprudenza relativa alla tipologia in esame), in assenza di obblighi pattizi, sembrerebbero doversi corrispondere solo in presenza di domanda giudiziale.

Da ultimo vengono espresse le perplessità avanzate dalla Ragioneria competente, in merito al capitolo di spesa sul quale far gravare eventuale pagamento.

2. Con riferimento ai quesiti sottoposti va, preliminarmente, osservato che lo Scrivente è istituzionalmente chiamato a rendere pareri su specifiche questioni di ordine generale riguardanti l'interpretazione e/o l'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) e non anche di disposizioni di altra natura.

Si precisa, altresì, che esula dalle competenze dello Scrivente ogni valutazione sul merito delle iniziative amministrative da adottare nelle singole fattispecie concrete.

Tuttavia, nell'intento di assicurare un proficuo contributo, si espongono alcune considerazioni tecnico - giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le valutazioni e le determinazioni che restano di competenza esclusiva di Codesto Dipartimento.

A tal fine appare, preliminarmente, opportuno richiamare le disposizioni normative di riferimento .

La corresponsione di un premio per i "ritrovamenti" è prevista dall'articolo 92 ¹del

¹ D. lgs.42/2004 – art. 92: **Premio per i ritrovamenti:**

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;

b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che ne definisce limiti e presupposti .

La modalità di determinazione del prezzo, è invece delineata dal successivo articolo 93² dello stesso decreto, che ne vincola la determinazione ad una precedente stima.

Viene, peraltro, previsto che in caso di mancata accettazione della stima proposta dal Ministero da parte degli aventi diritto, la valutazione può essere demandata ad un terzo.

Deve, dunque, osservarsi che nell'attuale quadro normativo, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004, è prescritto che i beni di interesse archeologico appartengono allo Stato (art. 91, D.Lgs. n. 42/2004).

Al proprietario del suolo spetta, però, un "premio" per il ritrovamento (art. 92 comma 1 D.Lgs. n. 42/2004), determinato secondo precisi parametri di valore e corrisposto all'esito di apposito procedimento di valutazione e stima.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la fonte legale del dovere di corrispondere il premio non è nel fatto materiale del rinvenimento, occorrendo, oltre a tale presupposto, il giudizio tecnico da parte della competente autorità amministrativa circa l'appartenenza della cosa rinvenuta alla categoria dei beni d'arte di proprietà collettiva, ed ancora il giudizio valutativo, ampiamente discrezionale, circa l'entità del premio da calcolarsi (entro il limite massimo di una percentuale del valore economico del bene stesso) in considerazione di una pluralità di parametri.

Orbene, *"In pendenza del procedimento volto alla determinazione del premio per il rinvenimento di beni d'interesse storico, artistico od archeologico, la posizione del privato ritrovatore o proprietario è qualificabile come interesse legittimo, che si tramuta in diritto soggettivo solo al momento dell'emanazione del provvedimento conclusivo con cui*

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2 D. lgs.42/2004 - **Articolo 93 :Determinazione del premio**

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

l'amministrazione determina il prezzo definitivo, sia previa accettazione della somma offerta, sia previa determinazione, in caso di disaccordo, da parte della Commissione peritale, conseguendone che dalla data di quel provvedimento decorrono gli interessi moratori, e non dalla data della richiesta di stima peritale" (Cass. Civile, I, 07 giugno 2005, n. 11796 e in senso conforme T.A.R. Catania Sez. I 24/04/2007, n. 715).

In ragione di quanto fin qui esposto non appare dunque condivisibile l'individuazione del termine a quo così come proposta dagli interessati.

Chiarito tale, determinante, aspetto della fattispecie oggetto del quesito ed in disparte le considerazioni sulla scelta del capitolo su cui far gravare l'eventuale pagamento di interessi sulla quale non si ritiene di dover esprimere alcun avviso, sembrerebbe che i dubbi interpretativi sottoposti afferiscano alla possibilità di riconoscere ai menzionati proprietari gli interessi maturati dal momento dell'insorgere del diritto al pagamento del premio al suo materiale soddisfo.

Sul punto non appare superfluo premettere che, da un punto di vista civilistico, ai sensi dell'art. 1282 c.c. "i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto".

Orbene mentre il momento in cui il credito in argomento può essere ritenuto liquido è facilmente ricavabile da quanto sopra esposto, per la esigibilità occorre fare riferimento alla disciplina del procedimento contabile contenuta nel D.P.R. 367/94 che, all'articolo 7, stabilisce che i pagamenti debbano avvenire *"nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali"* con la conseguenza che in caso di scadenza del termine per il pagamento il credito liquido deve essere ritenuto anche esigibile.

Qualsiasi ritardo nell'adempimento, a partire dal momento stabilito con norma primaria o secondaria, dà luogo, secondo i predetti principi civilistici, al diritto in capo al creditore di ottenere interessi nella misura legale.

E ciò in virtù del principio, ritenuto operante anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il quale *"i debiti pecuniari sono di per sé fruttiferi e, pertanto, il credito che l'amministrazione è tenuta a soddisfare ad una certa data di scadenza, pure in difetto di domanda, è produttivo di interessi alla scadenza, anche se manchi l'impegno e l'ordinazione della spesa, e vi siano contestazioni sull'an e sul quantum."* (Cons. stato Ad. Pl., 7 aprile 1981, I, 823.).

Sul punto si richiama recente giurisprudenza che ha ribadito che *“i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell’articolo 1282 c.c., quando ne sia determinato l’ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell’obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”*. (Cass.Civ. sez. I n. 11655 del 16 giugno 2020)

Deve, di contro, osservarsi che secondo la giurisprudenza gli interessi moratori non decorrono dalla data della domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo, alla quale non può attribuirsi valore di atto di costituzione in mora, ma solo di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all’esistenza ed all’ammontare del debito.

Pertanto, *“gli interessi moratori, poiché presuppongono un comportamento colpevole della P.A. che non è ravvisabile prima che siano superati i limiti di tempo ragionevolmente necessari per il compimento del suddetto procedimento, possono decorrere solo dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell’indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero da uno specifico atto di costituzione in mora nel corso del procedimento amministrativo, sempre che l’interessato dimostri in giudizio che l’Amministrazione abbia ingiustificatamente ritardato la definizione del procedimento stesso”*. (Cassazione Civile Sez. I, Sent. n. 4530 del 22 febbraio 2008).

Nella stessa direzione è stato ritenuto che *“con riguardo ai debiti pecuniari delle P.A., per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all’art. 1182, comma 3, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell’amministrazione debitrice, la natura quérable dell’obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.. Occorre invece - affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell’eventuale maggior danno - la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso art. 1219 c.c.”* (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 giugno – 23 luglio 2014, n. 16728)

Gli interessi moratori, e l’eventuale maggior danno, sono dunque dovuti dall’atto di costituzione in mora, fatta salva la prova, il cui onere grava sull’amministrazione, che il

ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. 4.3.2011, n. 5212; 22.10.2013, n. 23895).

Vorrà Codesto Dipartimento alla luce delle esposte considerazioni, ed esaminata la documentazione necessaria a ricostruire la vicenda concreta, adottare le determinazioni ritenute opportune.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il funzionario avvocato
F.to Marina Miceli*

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Bologna*

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 39/1993